

# Messaggio 1665

Concernente la modificazione della legge 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni; la modificazione della legge 30 ottobre 1958 sulle elezioni politiche; la modificazione della legge 22 febbraio 1954 sulla iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato; la modificazione della legge organica comunale; l'abrogazione del decreto legislativo 18 ottobre 1944 che istituisce le garanzie del Cantone presso la Banca dello Stato a favore dei mutui contratti dai Comuni

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

L' introduzione del suffragio femminile, avvenuto nella votazione memorabile del 19 ottobre 1969, e l' accettazione da parte del popolo della serie di riforme costituzionali sottopostegli nella votazione del 31 maggio 1970 hanno determinato la necessità di rivedere in taluni punti parecchie leggi cantonali.

Tale necessità discende peraltro anche da varie mozioni presentate nell' ambito di codesto Iod. Gran Consiglio e, per qualche materia non strettamente connessa al campo elettorale e ai bisogni di adeguamento legislativo determinati dalle riforme costituzionali citate e dalle mozioni, dall' evidente inadeguatezza di norme comunque superate o addirittura desuete, disciplinanti i pubblici ordinamenti e poteri.

Le leggi entranti in linea di conto sono:

- 1) la legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23.2.1954;
- 2) la legge sulle elezioni politiche del 30.10.1958;
- 3) la legge sulla iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22.2.1954;
- 4) la legge organica comunale del 1.3.1950;
- 5) il decreto legislativo del 18.10.1944 che istituisce le garanzie del Cantone presso la Banca dello Stato a favore dei mutui contratti dai Comuni.

Specialmente per quanto ha tratto al penultimo oggetto di revisione (la LOC) è da porre in risalto che il Consiglio di Stato non intende in questa occasione affrontare riforme di fondo, per le quali non sembra giunto ancora il momento e che in ogni caso non potrebbero andare di pari passo con le innovazioni legislative impellenti d' ordine strettamente elettorale: intende esso piuttosto, e più semplicemente, profittare d' una occasione propizia per eliminare taluni difetti di più incisiva portata o più appariscenti o discendenti dall' introduzione del suffragio femminile, rinviando a data ulteriore il riassetto di tutta la materia.

In questo contesto, quo all' art. 96 LOC, è da considerare evasa la mozione Scacchi del 16.12.1966.

I temi di carattere elettorale hanno fatto oggetto di scambio epistolare con i partiti e, nella misura in cui ciò è apparso compatibile con la oggettiva disamina dei problemi e nel contempo con la considerazione di tesi e desideri talora difficilmente conciliabili, si è tenuto conto delle opinioni espresse.

Le mozioni ancora sul tappeto, vale a dire non trattate già con il blocco delle riforme costituzionali, sono le seguenti:

1. Modifica della data delle elezioni dei Municipi e dei Consigli comunali (VASSALLI e BOTTANI per il gruppo conservatore - 4.6.1968; TAMBURINI - 20.3.1967, mozione appoggiata da un gruppo di Comuni della regione ambrosiana).
2. Reintroduzione del voto preferenziale (PATOCCI, per il gruppo socialista - 2.4.63; VASSALLI e BOTTANI per il gruppo conservatore - 4.6.1968; VASSALLI - 18.4.1967, MONETTI e CAVAGNA - 2.4.1968).
3. Mantenimento dello spoglio cantonale (MONETTI e CAVAGNA - 2.4.1968).
4. Modifica della data della seduta di costituzione del Consiglio comunale (TAMBURINI - 2.4.1968).

5. Aumento da 15 a 100 del numero dei proponenti delle liste (VASSALLI e BOTTANI, per il gruppo conservatore - 4.6.1968; VASSALLI - 18.4.1967).
6. Soppressione del blocchetto delle schede e introduzione di una scheda unica (MONETTI e CAVAGNA - 2.4.1968; TAMBURINI - 20.3.1967).
7. Abolizione dello spoglio cantonale (BOTTANI, BIGNASCA, JOLLI e ROSSI-BERTONI - 2.4.1963; VASSALLI - 18.4.1967).
8. Presenza negli uffici di spoglio di rappresentanti delle liste elettorali (MONETTI e CAVAGNA - 2.4.1968).
9. Introduzione del voto per corrispondenza per gli assenti per forza maggiore (VASSALLI e BOTTANI, per il gruppo conservatore - 4.6.1968; BOTTANI e BIGNASCA - 6.11.1967).
10. Distribuzione del materiale di voto per la nomina del sindaco al bureau elettorale (TAMBURINI - 20.4.1964).
11. Introduzione di una lista senza intestazione (PATOCCHI, per il gruppo socialista - 2.4.1963).
12. Estensione della legge sulle elezioni politiche ad altre istanze - deputati agli Stati, ecc. (PATOCCHI, per il gruppo socialista - 2.4.1963).
13. Introduzione del voto con le macchine (VISANI e WYLER - 19.4.1960).
14. Abolizione del panachage (MONETTI e CAVAGNA - 2.4.1968).

Fino al numero 5) compreso si tratta di mozioni che trovano riscontro nei testi di legge qui sottoposti alla Vostra approvazione. Dal numero 6) al numero 14) compreso si tratta di mozioni non accolte, in quanto superate, o non ancora mature, o inaccettabili a ragion veduta: esporremo succintamente in altra parte del messaggio le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Stato ad assumere atteggiamento negativo.

## **1. LE REVISIONI LEGISLATIVE**

### **1.1 La revisione della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni, del 23.2.1954**

1.1.1. Al cpv. 1 dell' art. 32 è inserita una nuova lettera b (l' ex-lett. b diviene nuova lett. c), secondo cui la proposta per le elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio deve essere firmata da 100 elettori; attualmente sono invece richieste solo 15 firme.

I Partiti, in sede di consultazione, sono stati in generale molto cauti se non addirittura contrari all' accoglimento della Mozione dell' on. Vassalli. Alla base di questa loro incertezza vi è il riconoscimento di principi secondo i quali l' esercizio dei diritti democratici non deve essere reso eccessivamente difficile. Tuttavia non si può ignorare che le elezioni cantonali rivestono, per loro natura, un impegno essenziale. Al seguito di una lista per l' esercizio di quei poteri deve ritrovarsi, sin dal primo momento, una chiara presa di posizione. Una eccessiva facilitazione nella presentazione delle liste avrebbe per effetto di inutilmente recare disturbo a un corretto impegno e nuocere, per finire, all' impegno politico.

1.1.2. L' art. 46 è stato completato nel senso di introdurre un criterio discrezionale nel Municipio, peraltro suscettibile d' essere impugnato davanti al Dipartimento dell' interno per la fissazione del numero degli uffici elettorali in caso di votazioni: l' esigenza è ovvia e così la giustificazione, poichè non ha senso mantenere in vigore, con grave dispendio di persone e di mezzi, l' attrezzatura costosa prevista nel caso delle elezioni.

1.1.3. L' art. 52 è stato rimaneggiato per consentire ai Municipi, alcuni dei quali hanno formulato esplicite richieste in tal senso, di assumere in caso di necessità altri cittadini del Comune ad adempiere la carica di membro dell' Ufficio elettorale,

forti della possibilità di applicare sanzioni in caso di rifiuto (questa è l'innovazione).

1.1.4. All' art. 90 è stato omesso l' obbligo dell' ufficio di accertamento di concludere i lavori entro dieci giorni, poichè l' aumento massiccio del corpo elettorale conseguente all' introduzione del suffragio femminile non consente più di mantenere i termini ora previsti. La mancanza di dati d' esperienza impedisce d' altra parte di fissare un nuovo termine. È implicito nella norma il dovere dell' ufficio d' accertamento di portare a compimento i lavori con la massima celerità.

1.1.5. Agli art. 95 e 96 è stato stralciato l' obbligo del presidente dell' ufficio, di procedere alla proclamazione dei risultati, rispettivamente dei candidati eletti, in seduta pubblica: anni di esperienza hanno oramai dimostrato che, avvenendo queste operazioni ad ogni ora, e per lo più di notte, non ha alcun senso mantenere una norma che ha portata unicamente teorica.

1.1.6. Intuitivi la portata e lo scopo del nuovo art. 96 bis.

1.1.7. Le innovazioni di cui all' art. 121 riflettono le riforme costituzionali del 31 maggio 1970, in particolare quelle degli art. 25 e 26 cpv. 3.

1.1.8. Evidente la portata dell' innovazione che tien conto all' art. 123, per il calcolo del quoziente elettorale, dell' aumentato numero dei membri del Gran Consiglio.

Qui si nota una innovazione destinata ad avvicinare il più possibile l' esattezza dei calcoli: si prevede cioè che se la somma dei voti ottenuti non è divisibile esattamente, si tien conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

1.1.9. L' art. 132 riflette, nel primo capoverso, la sicura maggior durata delle operazioni di spoglio, derivante dal forte aumento del corpo elettorale, e tende nel contempo, nel secondo capoverso a fissare un termine adeguato ma preciso per la convocazione del Gran Consiglio in sessione ordinaria, dopo la sua costituzione.

1.1.10. All' art. 134 si tien conto, analogamente a quanto è avvenuto per l' art. 121, delle nuove disposizioni costituzionali degli art. 35 cpv. 5 e 35 cpv. 7.

1.1.11. All' art. 135 cpv. 1 si è tenuto conto della precisazione di cui già si è detto all' art. 123.

1.1.12. Il nuovo testo dell' art. 143, riflette il nuovo contenuto della norma costituzionale relativa alla elezione dei deputati al Consiglio degli Stati.

1.1.13. Si riscontra all' art. 161, cioè per l' elezione del Municipio e del Consiglio comunale, la stessa innovazione di cui agli art. 123 e 135.

1.1.14. Il nuovo testo dell' art. 167 cpv. 1 mira, attraverso l' aumento d' una settimana del termine intercorrente tra la data d' elezione del Municipio e quella d' elezione del Sindaco, a garantire un sufficiente lasso di tempo per l' espletazione dei lavori di spoglio, ora più lunghi a causa dell' introduzione del suffragio femminile.

1.1.15. La norma del riveduto cpv. 1 dell' art. 168 è in stretta relazione con quella dell' articolo precedente, in quanto protrae di una settimana il termine di presentazione delle candidature alla carica di Sindaco.

## **1.2 La revisione della legge sulle elezioni politiche del 30.10.1958**

La vigente legge sulle elezioni politiche del 1958 rappresenta una delle svolte, o dei ritorni, ai quali sembrano fatalmente destinate le norme cantonali che reggono questa materia, nella costante e mai raggiunta ricerca di un optimum, che talora si crede di riscoprire in ciò che vigeva già in precedenza e fu abbandonato sotto l' impeto delle critiche impetuose puntualmente ricorrenti dopo ogni elezione. Giova ricordare infatti che essa ha abrogato la legge del 25 febbraio 1954 1, la quale in sostanza aveva introdotto la consegna delle schede all' Ufficio elettorale e il sistema delle preferenze - corretto poi, nel senso dell' estensione del numero, con l' iniziativa parlamentare del 10.12.1955 - abbandonando il criterio anteriormente centrato sulla consegna del materiale di voto a domicilio e sulla facoltà di votare le schede di partito o schede compilate in proprio, con diritto di radiazione e di panachage. Con la legge del 1958 2 si avverò un primo ritorno, cioè la reintroduzione del sistema delle radiazioni e l' abbandono delle preferenze. Ed ora, con la revisione qui proposta si tratta, per aderire a una precisa mozione e seguire le indicazioni concordi dei partiti, di ritornare al sistema del voto preferenziale, con il mantenimento del panachage - da taluni peraltro avvertato - e dello spoglio cantonale. In sostanza è, se si prescinde dal numero delle preferenze e dal diverso trattamento usato ai voti preferenziali, la riproposizione in termini aggiornati e corretti di quanto era stato sancito con la legge del 1954.

1 Cfr. raccolta verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1953, pagg. 748 e 751.

2 Cfr. raccolta verbali del Gran Consiglio, sessione primaverile 1958, pagg. 1002 e segg.

1.2.1. Il nuovo art. 2 disciplina in sostanza la configurazione delle schede. Inoltre esso introduce solo in quanto possibile, cioè non tassativamente, il criterio per cui in caso di elezioni contemporanee - ad esempio Consiglio di Stato e Gran Consiglio - ogni gruppo conserva nella scheda lo stesso ordine di successione. Altra soluzione non appare logica, se si tien conto del fatto che spesso i gruppi presenti su di una lista non coincidono con quelli presenti sull' altra.

1.2.2. Il nuovo testo dell' art. 4 cpv. 3 e 4 è destinato a reintrodurre il sistema del voto preferenziale e riflette la norma parallela della legge del 1954, con la differenza che allora si trattava di annerire il cerchietto posto a fianco del gruppo e del candidato, mentre ora si tratta di apporre un segno di croce.

Una differenza ben più sostanziale rispetto alla legge del 1954 discende dalla reintroduzione del panachage, reintroduzione che non raccoglie l' unanimità dei consensi, ma che appare imprescindibile già per il fatto che l' istituto è come tale previsto dalla legge vigente, che l' ha raccolto siccome espressione di non equivoca volontà popolare.

È chiaro che sul terreno teorico, ed anche su quello pratico, il panachage potrebbe dar luogo a dispute sottili e forse innumerevoli. Non pensa tuttavia il Consiglio di Stato di fare luogo a un dibattito al riguardo, posto che, rimanendo saldamente ancorato alla realtà politica del Paese, nessuno può prospettare che l' elettorato voglia oggi accogliere l' abolizione del panachage. Nè può dedursi argomento alcuno in contrario senso dal fatto che oggi si abbandona il sistema di voto della legge del 1958, per ritornare a quello del voto preferenziale.

Il numero delle preferenze è ovviamente argomento esso pure estremamente opinabile. Se si dovesse giungere con le preferenze al numero degli eleggendi, si avrebbe, rovesciata in senso positivo, la stessa situazione odierna. La soluzione non è tuttavia possibile già per ragioni pratiche, poichè lo spoglio si protrarrebbe oltre ogni ragionevole limite e poichè d' altro canto l' eventuale correttivo, peraltro parziale, dell' espressione del voto attraverso cifre corrispondenti ai singoli candidati sembra urtare contro resistenze psicologiche notevoli ed appare opinabile anche avuto riguardo alla prima apparizione dell' elettorato femminile.

Tre preferenze per il Consiglio di Stato e venti per il Gran Consiglio sembrano comunque sufficienti per consentire un buon margine di libertà al cittadino e non tali da incidere eccessivamente sulle esigenze di uno spoglio il più possibile sollecito.

1.2.3. L' art. 9 cpv 1 è modificato nel senso che fra i componenti dell' ufficio cantonale di spoglio sono previste anche persone genericamente idonee, che non siano membri nell' una veste o nell' altra delle Autorità giudiziarie cantonale e federale, intese in senso lato. Già oggi la costituzione degli uffici di spoglio con i soli magistrati dell' ordine giudiziario, intesi nel senso suddetto, risulta talora difficile, per cui appare assolutamente indispensabile, dato il numero sensibilmente maggiore di tali uffici dipendente dall' aumento del numero delle schede da scrutinare, allargare la cerchia dei possibili componenti. Vuole inoltre qui essere precisato che il Giudice di pace può essere chiamato a presiedere gli uffici di spoglio.

1.2.4. L' art. 9 cpv. 4 è modificato, sempre in relazione all' aumentato numero degli uffici di spoglio, che non potranno tutti trovar posto nella residenza governativa: è sancita pertanto la facoltà del Consiglio di Stato di fissare la sede degli uffici.

1.2.5. La modificazione del cpv. 5 dell' art. 9 è in diretta relazione con quella del cpv. precedente.

1.2.6. L' art. 11 trova una nuova redazione, che riflette il sistema delle preferenze.

Alla norma d' ovvia portata (cpv. 2), secondo la quale ad ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi più il numero dei voti non emessi, si aggiunge quella relativa al conteggio dei voti emessi e non emessi, la quale in sostanza dice da un lato che ogni lista - l' esempio vale per il Consiglio di Stato - comprende 8 voti, cioè i 5 corrispondenti al numero degli eleggendi più 3 preferenze teoriche, e d' altro lato che i voti emessi sono i suffragi ottenuti dai singoli candidati nella lista di gruppo più quelli preferenziali ottenuti su tale lista più quelli preferenziali ottenuti su altre liste; voti non emessi sono poi i voti preferenziali dei quali non si è fatto uso.

Questo criterio è stato scelto perchè è il solo che consenta di far quadrare i risultati in sede di spoglio, cioè di controllare l' esattezza delle operazioni di spoglio. Inutile spendere parole ad illustrare l' enorme inconveniente, tale da consentire le più disparate illazioni e contestazioni sui risultati elettorali, che si darebbe ove non fosse possibile far capo a un sistema di controllo dei dati.

Intuitive ragioni psicologiche hanno infine presieduto alla redazione del cpv. 4, che afferma il criterio per cui la graduatoria dei candidati non viene allestita sulla sola scorta dei voti preferenziali, bensì con l' aggiunta d' un numero di voti pari al numero delle schede ottenute dal gruppo cui il singolo candidato appartiene.

1.2.7. La nuova lett. c) del cpv. 1 dell' art. 12 è l' espressione del sistema di voto scelto.

1.2.8. Lo stesso articolo deve ovviamente prevedere un ulteriore titolo di nullità delle schede, contemplato alla nuova lettera d), quello cioè risultante dall' espressione di un numero di voti preferenziali superiore al massimo previsto dalla legge.

### **1.3 La revisione della legge sull' iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato, del 22 febbraio 1954**

1.3.1. Le norme di cui agli art. 3 cpv. 1 e 2 e 22 cpv. 1 sono state poste in consonanza con il nuovo tenore degli art. 54 cpv. 1 lett. c), 56 cpv. 1, 59 cpv. 4, 60 cpv. 1 della Costituzione cantonale, accettati dal popolo nella votazione del 31 maggio 1970.

1.3.2 L' art. 28 cpv. 1, che riguarda la domanda di revoca del Consiglio di Stato, richiede esso pure un adeguamento, quo alle cifre, ispirato agli stessi criteri che hanno presieduto, in virtù dell' aumento del corpo elettorale, agli adeguamenti operati in merito alle iniziative costituzionali e legislative. Il Consiglio di Stato propone, data la ovvia gravità della misura invocata, che la domanda di revoca rechi come minimo quindicimila firme. Si tratta d' un numero indubbiamente non eccessivo, perchè non è pensabile che una esigua minoranza d' elettori possa proporre la revoca del Govern. Si ricorda che il numero attuale delle firme richieste è di 11.000.

1.3.3. L' art. 31 si pone in consonanza con il nuovo numero di firme previsto dall' art. 28.

### **1.4 La revisione della legge organica comunale del 1.3.1950**

1.4.1. Le stesse considerazioni che hanno indotto il legislatore a modificare la data d' elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio valgono evidentemente anche per l' elezione del Municipio e del Consiglio comunale. Mentre si fa riferimento agli argomenti di cui al Messaggio e al Rapporto relativi alla modificazione degli art. 26 cpv. 3 e 35 cpv. 5 Costituzione cantonale, si rileva qui semplicemente che, secondo il nuovo testo dell' art. 8 cpv. 1 LOC l' elezione dei poteri comunali avrà luogo ogni quattro anni, non più la prima domenica di marzo bensì durante il mese di aprile, in una data da fissare dal Consiglio di Stato entro fine agosto dell' anno precedente.

1.4.2. L' art. 12 prevede una nuova cifra 14) nella quale è contemplata la facoltà dell' assemblea comunale di nominare la Commissione della Gestione.  
Questa innovazione trae origine da ragioni di sistematica e dal nuovo ordinamento dell' articolo successivo.

1.4.3. L' art. 13 è stato rimaneggiato completamente per tener conto dei dati offerti e delle esperienze consigliate da una pratica oramai lunga, che ha consentito di relegare fra i formalismi del passato le assemblee cosiddette di semplice lettura, quelle cioè in cui vengono consegnati i consuntivi - c' era anche una trattanda non formalistica, la nomina della Commissione della gestione, ma quella ormai è superata dal nuovo tenore dell' art. 12 - in attesa che poi, in una successiva assemblea, si voti sugli stessi e sul rapporto della Commissione della Gestione. Si può così risparmiare un' assemblea ordinaria, che da tre diventano due, e nel contempo dare un assetto più moderno all' organizzazione dei lavori assembleari.

1.4.4. L' art. 27 tien conto, giusta il nuovo testo, dei casi di collisione che insorgeranno a dipendenza del diritto di voto e di eleggibilità concesso alle donne.

1.4.5. La figura dei supplenti ha assunto con l' andare del tempo rilievo più teorico che pratico, almeno per quel che attiene alle vere e proprie deliberazioni municipali. È comunque indubitabile, in base all' esperienza, che nei Municipi aventi più di tre membri la chiamata del supplente è episodica, anzi rarissima, e che per lo più si aggiornano le sedute, quando ci si trova in condizione di non poter deliberare con la maggioranza assoluta. E la pratica ha una sua logica, ove si avverta che in genere il supplente non è a conoscenza degli oggetti che richiedono l' immediata espressione di pareri e di voti. Appare perciò provvido modificare l' art. 62, prevedendo i supplenti solo per i Municipi di 3 membri, per quei Municipi cioè nei quali basta un' assenza per rendere impossibile la seduta.

1.4.6. L' art. 63 lett. e) prevede che non possono assumere la carica di municipali o di supplenti i maestri di scuola elementare in carica nel Comune o nel Consorzio cui appartiene il Comune. La difficoltà, specie nei piccoli agglomerati, di trovare persone idonee, che siano disposte ad assumere le cariche pubbliche consiglia di abbandonare l' ultima parte della norme. Anche giudicando infatti il problema con rigidi criteri di separazione dei poteri, sembra potersi affermare che il vincolo tra Comune e dipendenti del Consorzio sia tenue e non tale da creare una lesione dei principi nè possibilità reali di collisione.

1.4.7. L' art. 64 è stato modificato per tener conto dei motivi d' incompatibilità derivanti dalla concessione dei diritti civici alla donna.

1.4.8. L' art. 75 subisce un adeguamento, in relazione all' innovazione di cui all' art. 62. Si prevede ora, ovviamente, che il supplente deve essere chiamato anche in assenza di un solo municipale, e che egli può esserlo anche nel corso della seduta e non più solo all' inizio, quando insorgano motivi di collisione.

1.4.9. L' art. 79 è completato per tener conto dei casi di collisione derivanti dalla concessione dei diritti civici alla donna.

1.4.10. L' art. 85 cpv. 3 va completato nel senso di prevedere la facoltà di ottenere gli estratti non solo, come sin qui, delle risoluzioni municipali, bensì anche di quelle assembleari e del Consiglio comunale.

1.4.11. Oggi, in base all' art. 95, occorre il pubblico concorso per lavori e forniture che superano i Fr. 100.--, con l' inflessione che basta la licitazione privata per somme comprese fra i 100 e i 500 franchi. Per sveltire le pratiche della burocrazia comunale, tenendo conto dello svilimento della moneta o dell' aumento dei prezzi che dir si voglia, le cifre suddette sono state portate rispettivamente a Fr. 300.-- e a Fr. 2.000.-- , con l' obbligo però di prevedere l' importo in sede di Regolamento comunale.

1.4.12. Per le stesse ragioni è stato modificato l' art. 96 portando da Fr. 2.000.-- a Fr. 10.000.-- l' importo annuo complessivo delle spese di carattere ordinario non preventivate e non concesse dall' Assemblea, rispettivamente dal Consiglio comunale.

1.4.13. Come a più riprese è stato il caso, si è dovuto tener conto, nella determinazione dei motivi d' incompatibilità relativi all' appartenenza alla Commissione della Gestione, dei gradi di parentela derivanti dalla concessione dei diritti civici alla donna. (Art. 132, lett. b).

1.4.14. Ratione materiae, l' art. 136 rappresenta un doppio rispetto all' art. 149, che regola le multe disciplinari che possono essere inflitte dal Consiglio di Stato ai Comuni e ai membri dei vari organi comunali. Detto articolo 136, che regge in particolare le multe d' ordine minore - fino a Fr. 100.-- è pertanto abolito e inserito quale cpv. 2 dell' art. 149.

## **1.5 Abrogazione del decreto legislativo 18.10.1944 che istituisce la garanzia del Cantone presso la Banca dello Stato a favore dei mutui contratti dai Comuni**

1.5.1. Il decreto legislativo citato persegue l' intento di concedere ai Comuni, quando le circostanze lo giustificano e quando vien loro negata l' apertura di crediti sul mercato monetario, una garanzia globale ad opera dello Stato, presso la Banca omonima. La facoltà relativa è concessa al Consiglio di Stato, il quale è autorizzato a stabilire, d' intesa con la Banca le condizioni di rimborso. Il Comune beneficiario non può contrarre nuovi impegni finanziari senza il consenso del Consiglio di Stato e può essere sottoposto a sorveglianza amministrativa.

Prima dell' emanazione di questo decreto, la garanzia era deliberata caso per caso dal Gran Consiglio.

Secondo una formale comunicazione 25 maggio 1970 della rispettabile Banca dello Stato tutti i prestiti accordati tanto sotto il regime del 1944 quanto sotto quelli antecedenti sono stati estinti.

Lo scopo perseguito prima con il decreto di cui è discorso è ora raggiunto attraverso le norme dell' art. 152 cpv. 2 e 3 LOC, che, sia pure in forma più succinta, disciplinano la materia con gli stessi criteri. E a questa norma si è in effetti sempre fatto capo quando si è trattato di accordare garanzie dello Stato. Appare pertanto manifesto che il decreto del 18.10.1944 di fatto è caduto in desuetudine ed è comunque pleonastico per cui esso è da abrogare così come il Consiglio di Stato qui formalmente propone.

## **2. LE MOZIONI NON ACCOLTE**

### **2. 1. La soppressione del blocchetto delle schede e l' introduzione di una scheda unica**

Il Consiglio di Stato, valendosi di una schiera di funzionari che da tempo attendono con solerzia e competenza alla preparazione delle elezioni e alla disciplina delle operazioni di spoglio, ha fatto varie esperienze con tutta una serie di tipi di schede, avendo di mira specialmente l' elaborazione d' una scheda che rappresentasse l' optimum per l' elettore. Purtroppo si è dovuto constatare che, se possono per un verso essere raggiunti risultati apprezzabili, nessuna scheda diversa dal blocchetto attuale consente uno sveltimento delle operazioni di spoglio o ne evita quanto meno il prolungo. Per cui, quando s' avverta che ora la preoccupazione massima, dato il forte aumento degli elettori e dato il cambiamento del sistema di voto, è quella di accettare sì un maggior tempo di spoglio, ma d' evitare che il protrarsi delle operazioni vada oltre l' ammissibile, si

è dovuto per forza di cose restare per il momento al sistema vigente.

## **2.2 L'abolizione dello spoglio cantonale**

Nessun partito, almeno per quanto riguarda le elezioni cantonali, ha espresso parere favorevole all'abolizione dello spoglio cantonale, che, nell'attuale situazione, deve pertanto considerarsi un punto fermo del sistema di voto. La questione è di natura squisitamente politica, ed è appena il caso di rilevare che, sino a quando i più qualificati rappresentanti della volontà politica cantonale non ritengono sia giunto il momento d'abbandonare quelle cautele che il popolo si è imposto a tutela della libertà e della segretezza del voto, non è il caso di innovare ritornando al passato.

Solo quando sarà avvertita dai competenti interpreti della pubblica opinione quella evoluzione di costumi e di mentalità che renderà superflua l'indubbia macchinosità attuale, potrà il voto tornare semplice, oltre che libero.

## **2.3 Presenza negli uffici di spoglio di rappresentanti delle liste elettorali**

Questo problema vede i partiti divisi, mentre sul piano tecnico i funzionari preposti alle operazioni esprimono non poche perplessità, specialmente in ordine alle remore che si verificherebbero.

Sul piano politico è da dire poi che la proposta appare da un lato sostanzialmente pleonastica, non appena s'avverta che una ragionevole garanzia di imparzialità è già offerta dal fatto che i componenti degli uffici di spoglio sono scelti fra membri di gruppi politici diversi, e d'altro lato in una certa misura contraddittoria con i fini che si propone, poichè crea possibilità di controllo del voto e di indiscrezioni. Non pensa pertanto il Consiglio di Stato di dover accogliere questa mozione.

## **2.4 Introduzione del voto per corrispondenza per gli assenti per forza maggiore**

Sul voto per corrispondenza le opinioni in sede di consultazione sono state divise. È da dire che qui si urtano due posizioni: da un lato quella di chi vuol impedita ad ogni costo qualsiasi possibilità di controllo del voto e d'altro lato quella di chi, pur essendo altrettanto contrario alla diminuzione della libertà dell'elettore, pensa che sia da salvaguardare prima d'ogni altra cosa la facoltà stessa di votare.

È noto che in sede federale il voto per corrispondenza è ammesso, e non solo per i casi di forza maggiore 1. A rigore si potrebbe sostenere che le tesi contrapposte dovrebbero conciliarsi, di fronte all'esiguo numero delle persone degenti negli ospedali e negli ospizi - a queste persone si potrebbe infatti concedere la facilitazione -, numero la cui importanza appare ancora minore quando esso sia visto quale percentuale degli elettori. L'opinione attuale va tuttavia nel senso della rigida tutela dell'elettore, la mozione è quindi da respingere.

1 Vedi raccolta delle leggi federali, 1966, pag. 867.

## **2.5 Distribuzione del materiale di voto per la nomina del sindaco al bureau elettorale**

Anche a questo proposito le opinioni dei partiti sono divise. In definitiva il Consiglio di Stato pensa che gli abusi, se abusi si sono verificati, non sono certamente tali da richiedere siccome indispensabile l'introduzione di correttivi ed in particolare che si deve evitare l'adozione di un sistema certamente molto rigido, che si giustifica solo quando appunto si diano impellenti e gravi motivi di tutela della libertà e della segretezza del voto.

## **2.6 Introduzione di una lista senza intestazione**

Prevalentemente contrariata è l'opinione in merito a questa innovazione, che è vista dai più, ed anche dal Consiglio di Stato, quale mezzo di facile fomentazione del qualunquismo e di altrettanto facile quanto gratuita lotta contro i partiti, che sono e devono rimanere il cardine d'ogni ordinamento liberale e democratico. La proposta appare poi particolarmente opinabile in un sistema fondato sul voto proporzionale, cioè sulla scelta dell'idea e dello schieramento prima che dell'uomo.

## **2.7 Estensione della legge sulle elezioni politiche ad altre istanze**

Divise sono le opinioni anche a questo proposito.

Prevalenti sono tuttavia gli avvisi contrari per le stesse ragioni che hanno determinato la reiezione della proposta relativa alla nomina del Sindaco.

## **2.8. Introduzione del voto con le macchine e spoglio meccanografico**

2.8.1. Il postulato volto all' interpretazione del voto con le macchine non può, a mente del Consiglio di Stato, essere accolto. Infatti non ricorrono adeguate premesse di natura politica: ne può essere sottovalutato l' impegno di natura finanziaria. Assai più attuale appare per contro la soluzione del problema relativo allo spoglio meccanografico. I Partiti per il momento, sono anche su questo secondo problema in maggioranza perplessi.

2.8.2. Il Consiglio di Stato, che nel principio è aperto a qualsiasi innovazione che sia suscettibile di sveltire la macchina burocratica e che è particolarmente sensibile a tutto quanto ha relazione diretta o indiretta con i diritti popolari, ha esaminato attentamente il problema e ha raccolto tra l' altro le esperienze di altri Cantoni quali ad esempio Ginevra e Zurigo e che ha fatto capo altresì ad esperti in ordinatori elettronici.

Le esperienze non sono state del tutto negative almeno per quanto riguarda l' elezione del Consiglio di Stato mentre totalmente esclusa è risultata la possibilità di introdurre ora il sistema per il Gran Consiglio.

In queste condizioni il Consiglio di Stato ha ritenuto che, almeno per le prossime elezioni, l' eventualità di introdurre il voto e lo spoglio meccanografico sia da escludere, essenzialmente per due ragioni:

- a) appare ovviamente improvido introdurre due sistemi di voto diversi, l' uno per il Consiglio di Stato e l' altro per il Gran Consiglio, specie nel preciso momento in cui si è di fronte alla gran massa delle nuove elettrici;
- b) l' innovazione ristretta all' elezione del Consiglio di Stato avrebbe comunque scarsa incidenza pratica, perchè che preoccupa è semmai lo spoglio riguardante il Gran Consiglio, per cui è solo quando saranno offerte sicure garanzie a questo proposito che varrà la pena di correre l' alea del nuovo sistema.

Gli studi tuttavia saranno continuati, ed in particolare si farà luogo a concrete prove pratiche, così che il problema possa essere risolto - se soluzione adeguata si darà - per le prossime elezioni comunali.

## **2.9. Abolizione del panachage**

Non si dà motivo di ulteriore discussione a questo riguardo, dopo quanto è stato già detto sub 1.2.2. Ribadisce solo il Consiglio di Stato che, se è vero essere il panachage un istituto di dubbia legittimità teorica e specialmente di dubbia coerenza nell' ambito di una legislazione che si basa sul sistema proporzionale non è men vero doversi giudicare il problema della sua conservazione alla luce della già espressa volontà popolare. Al riguardo non pensa il Consiglio di Stato che siano intervenuti mutamenti tali da prospettare siccome probabile l' accoglimento d' una eventuale proposta d' abolizione.

Ciò premesso Vi invitiamo a voler accogliere il presente messaggio e i relativi decreti legislativi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

### **Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, F. Ghisletta

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

### **LEGGE**

che modifica quella sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (del .....)

## **Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1970 n. 1665 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **Art. 1**

La Legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 è modificata come segue:

a) L'art. 32, cpv. 1 lett. b) è abrogato e sostituito dal seguente (l' ex-lett b) diviene nuova lett. c):

#### **Art. 32**

b) Da cento elettori per le elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

b) L'art. 46 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 46**

b) Numero degli uffici

1 In ogni Comune il Municipio deve istituire per le elezioni almeno un Ufficio elettorale per ogni cinquecento cittadini iscritti in catalogo e frazione superiore ai duecentocinquanta.

2 Per le votazioni il Municipio fissa il numero degli Uffici elettorali. In caso di contestazione decide inappellabilmente il Dipartimento dell' intern.

3 Il Municipio precisa la giurisdizione degli Uffici elettorali.

c) L'art. 52, cpv. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 52**

2 Quando il numero di municipali e di supplenti non è sufficiente, devono essere assunti altri cittadini del Comune.

d) All'art. 52 è aggiunto un cpv. 7 del seguente tenore:

**Art. 52**

7 Tutti coloro che sono chiamati a far parte di un ufficio elettorale sono obbligati ad accettare la carica: chi si rifiuta è passibile di sanzione.

e) L'art. 90 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 90**

Inizio dei lavori

L' Ufficio di accertamento si riunisce al più tardi entro le ore 9.00 del martedì successivo allo scrutinio.

f) L'art. 95 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 95**

Proclamazione dei risultati e dei candidati eletti

a) Nelle votazioni o elezioni comunali:

1 Ultimate le operazioni, il presidente dell' Ufficio procede alla lettura del verbale e alla proclamazione dei risultati, dei candidati eletti e rilascia loro le credenziali.

2 Stabilisce inoltre la lista dei subentranti secondo l' ordine dei voti personali ottenuti.

g) L'art. 96 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 96**

b) Nelle votazioni o elezioni cantonali

1 A spoglio ultimato, l' Ufficio cantonale di accertamento procede in seduta pubblica alla proclamazione dei candidati eletti e rilascia loro le credenziali.

2 Stabilisce inoltre la lista dei subentranti secondo l' ordine dei voti personali ottenuti.

h) Viene aggiunto un nuovo art. 96 bis del seguente tenore:

**Art. 96 bis**

1 L' Ufficio cantonale di spoglio, rispettivamente l' Ufficio cantonale di accertamento, trasmettono copia del verbale a proclamazione avvenuta all' autorità cui spetta per legge deferire il giuramento o la promessa solenne agli eletti.

i) L'art. 121, cpv. 1 e 2, è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 121**

1 Il Gran Consiglio è composto di 90 membri eletti direttamente dal popolo in un circondario unico costituito dall' intero Cantone col sistema del voto preferenziale.

2 Le elezioni generali del Gran Consiglio hanno luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile, in una data da fissare dal Consiglio di Stato entro fine agosto dell' anno precedente.

l) L'art. 123, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 123**

1 Per la elezione del Gran Consiglio la ripartizione dei seggi fra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale costituito dal totale dei voti ottenuti dai singoli gruppi diviso per 90; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

m) L'art. 132 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 132**

Verifica dei poteri

1 Il Gran Consiglio di nuova elezione è convocato dal Consiglio di Stato in sessione straordinaria per la sua costituzione entro 30 giorni dalla data di elezione.

2 La prima sessione ordinaria dopo la costituzione del Gran Consiglio si apre entro 60 giorni dalla data di elezione.

n) L'art. 134, cpv. 2 e 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 134**

2 Le elezioni generali del Consiglio di Stato hanno luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile, in una data da fissare dal Consiglio di Stato entro fine agosto dell' anno precedente.

3 I membri del Consiglio di Stato stanno in carica sino alla fine del quadriennio e sono sempre rieleggibili,

o) L'art. 135, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 135**

1 Per l' elezione del Consiglio di Stato la ripartizione dei seggi fra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale costituito dalla somma dei voti ottenuti dai singoli gruppi divisa per 5; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

p) L'art. 143 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 143**

Norme costituzionali

1 I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni col sistema della maggioranza assoluta.

2 Essi sono sempre rieleggibili.

3 L' elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall' intero Cantone, contemporaneamente alla elezione dei deputati al Consiglio Nazionale.

g) L'art. 161, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 161**

1 Nella elezione del Consiglio comunale e del Municipio la ripartizione dei seggi fra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale, costituito dalla somma dei voti conseguiti dai singoli gruppi per il Consiglio comunale, rispettivamente per il Municipio, divisa per il numero dei seggi; se detta somma non è esattamente divisibile, si tiene conto della frazione sino alla seconda cifra decimale.

r) L'art. 167, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 167**

1 Il sindaco viene eletto fra i municipali conformemente alle disposizioni della presente legge, per scrutinio popolare, col sistema della maggioranza assoluta, la quarta domenica successiva a quella fissata per l' elezione del Municipio.

s) L'art. 168, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 168**

1 Le proposte dei candidati alla carica di sindaco devono essere presentate alla Cancelleria municipale entro le ore 18.00 del terzo lunedì successivo all' elezione del Municipio, secondo le disposizioni generali di cui alla presente legge.

**Art. 2**

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

---

Disegno di

**LEGGE**

che modifica la legge 30 ottobre 1958 sulle elezioni politiche (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1970 n. 1665 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

La legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958 è modificata come segue:

a) L'art. 2, cpv. 2, 3 e 4 è abrogato e sostituito dal seguente (cui si aggiungono quale cpv. 5 l' ex-cpv. 3 e quale cpv. 6 l' ex-cpv. 4):

**Art. 2**

2 L' ordine di successione dei vari gruppi nella scheda sarà determinato per sorteggio, di volta in volta, prima della stampa delle schede, dall' autorità che vi provvede. Possibilmente, in caso di elezioni contemporanee, un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. Il Consiglio di Stato ne fissa le modalità.

3 La denominazione di ogni gruppo è affiancata da un cerchio destinato all' espressione del voto.

4 Il nome di ogni candidato è affiancato da un cerchio riservato all' espressione del voto preferenziale.

5 La scheda va racchiusa nella busta ufficiale.

6 Il regolamento di applicazione stabilisce i moduli ufficiali delle schede e delle buste.

b) L'art. 4, cifre 3 e 4 è modificato come segue (l' ex-cifra 4 diviene nuova cifra 5):

**Art. 4**

3 L' elettore vota apponendo un segno di croce nel cerchio della lista del gruppo prescelto.

Ha inoltre la facoltà di esprimere voti preferenziali: a questo fine appone un segno di croce nel cerchio di fianco al nome del candidato prescelto sulla lista del gruppo cui ha dato il proprio voto. Esprime il voto preferenziale per candidati di altri gruppi inscrivendo di propria mano il nome del candidato sulla lista alla quale ha dato il proprio voto.

L' elettore deve votare in ogni caso usando la matita di cui sono dotate le cabine elettorali.

4 Il limite massimo dei voti preferenziali, compresi quelli a favore di candidati di altre liste, è fissato come segue:

a) fino a un massimo di tre nelle elezioni del Consiglio di Stato;

b) fino a un massimo di 20 nelle elezioni del Gran Consiglio e della costituente;

e) fino a un massimo di dieci nei Consigli comunali aventi trenta membri o meno, e fino a un massimo di quindici nei Consigli comunali aventi più di trenta membri;

d) fino a un massimo corrispondente alla metà degli eleggendi nelle elezioni dei Municipi, ritenuto che se il numero degli eleggendi non è divisibile per due, il quoziente viene arrotondato alla cifra superiore.

e) L' art. 9, cpv. 1, lett. a), b) è abrogato e modificato come segue:

## **Art. 9**

1 Ogni Ufficio cantonale di spoglio è costituito:

- a) da un Magistrato dell'ordine giudiziario in qualità di Presidente;
- b) da due membri scelti tra giudici di pace e loro supplenti, gli assessori giurati cantonali, i giurati federali e, in caso di necessità, fra persone idonee.

L'art. 9, cpv. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

## **Art. 9**

4 Il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici e la sede, ne designa i membri, tenuto conto della rappresentanza dei diversi gruppi politici e attribuisce a ogni ufficio il personale ausiliario per le funzioni di cancelleria.

L'art. 9, cpv. 5 è abrogato e sostituito dal seguente:

## **Art. 9**

5 Gli uffici cantonali di spoglio seggono nelle rispettive sedi a decorrere dalle ore 13.00 della domenica delle elezioni.

d) L'art. 11 è abrogato e sostituito dal seguente:

## **Art. 11**

### Conteggio dei voti

1 Nelle elezioni disciplinate dalla presente legge devono essere conteggiati:

- a) i voti emessi, cioè i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista di gruppo più quelli preferenziali ottenuti su tale lista più quelli preferenziali ottenuti su altra lista;
- b) i voti non emessi, cioè i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista e che non sono stati espressi.

Per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti.

2 A ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi più il numero dei voti non emessi.

3 Per l'allestimento della graduatoria dei candidati sarà attribuito ad ogni candidato un numero di voti pari al numero delle schede conseguite dal gruppo cui il candidato medesimo appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dallo stesso candidato.

e) L'art. 12, cpv. 1, lett. c) è abrogato e sostituito dal seguente:

## **Art. 12**

c) quando i voti preferenziali non sono espressi sulla lista prescelta.

all' Art. 12, cpv. 1 viene aggiunta una lett. d)

d) quando il numero dei voti preferenziali espressi è superiore al numero massimo prescritto dalla legge.

## **Art. 2**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

---

Disegno di

**LEGGE**

che modifica la legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954 (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1970 n. 1665 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

La legge sull' iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato è modificata come segue:

a) L'art. 3, cpv. 1 e 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 3**

1 Se l' iniziativa chiede la riforma totale o parziale della Costituzione, deve raccogliere l' adesione di almeno diecimila cittadini.

2 L' iniziativa in materia legislativa deve raccogliere l' adesione di almeno settemila cittadini.

b) L'art. 22, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 22**

1 Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, e che non sono dichiarati di natura urgente, devono essere sottoposti alla votazione popolare per l' accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato entro un mese dalla pubblicazione nel Foglio Ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

c) L'art. 28, cpv. I è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 28**

1 La domanda di revoca del Consiglio di Stato deve raccogliere l' adesione di almeno quindicimila cittadini.

d) L'art. 31, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 31**

1 Se il numero di quindicimila firme non è raggiunto, la domanda di revoca cade; se è raggiunto, l' Ufficio presidenziale del Gran Consiglio sottopone la domanda a votazione popolare.

**Art. 2**

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

---

Disegno di  
**LEGGE**

che modifica la legge organica comunale del 1. marzo 1950 (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1970 n. 1665 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

La legge organica comunale del 1. marzo 1950 è modificata come segue:

a) L'art. 8, cpv. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 8**

1 L' elezione del Municipio e del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile, in una data da fissare dal Consiglio di Stato entro fine agosto dell' anno precedente.

b) All'art. 12 è aggiunta una nuova cifra 14) del seguente tenore:

**Art. 12**

14) Nomina la Commissione della Gestione.

c) L'art. 13 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 13**

Assemblee ordinarie; oggetti

1 Le assemblee ordinarie sono due per ogni ann.

2 La prima esamina il rapporto della Commissione della Gestione sull' esercizio precedente e delibera sul consuntivo e sulla gestione comunale e delle aziende municipalizzate.

3 La seconda esamina il rapporto della Commissione della Gestione sul conto preventivo e delibera sullo stesso; stabilisce inoltre il fabbisogno da coprire con l' imposta.

4 Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purchè figurino all' ordine del giorn.

d) L'art. 27, cpv. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 27**

2 Per uguale titolo sono esclusi dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, padre, figli e fratelli; zio e nipoti consanguinei; cognati, suocero e genero se con lui conviventi.

All'art. 27 è aggiunto un nuovo capoverso 3 del seguente tenore:

**Art. 27**

3 Questi casi di collisione si estendono anche agli equivalenti gradi di parentela per le donne.

I vecchi cpv. 3 e 4 diventano i nuovi cpv. 4 e 5.

e) L'art. 62 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 62**

Per i Municipi di tre membri sono da nominare due supplenti.

f) L'art. 63, lett. e) è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 63**

e) I maestri della scuola elementare del Comune.

g) L'art. 64 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 64**

b) Per parentela

1 Non possono far parte del medesimo Municipio in qualità di municipale o di supplente: coniugi, padre e figlio, fratelli e fratellastri, suocero e genero, zio e nipote consanguinei.

2 Le incompatibilità medesime si estendono anche agli equivalenti gradi di parentela per le donne.

h) L'art. 75, cpv. 1, 2 e 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 75**

1 I supplenti sono chiamati per l' inizio della seduta anche nell' assenza di un solo municipale.

2 I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell' art. 79, viene a mancare anche un solo municipale.

Il vecchio cpv. 4 diviene il nuovo cpv. 3.

i) L'art. 79 è abrogato e sostituito dal seguente:

## **Art. 79**

### Collisione

1 Un membro del Municipio non può essere presente alle discussioni e alle deliberazioni su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello del coniuge o di un suo parente nei gradi seguenti: padre e figlio, fratelli e fratellastri, suocero e genero, cognati, zio e nipote consanguinei.

2 I medesimi motivi di collisione si estendono anche agli equivalenti gradi di parentela per le donne.

l) L'art. 85, cpv. 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

### **Art. 85**

3 Ogni cittadino residente nel Comune, come pure ogni non residente che dimostri un interesse legittimo, può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell' Assemblea comunale e del Consiglio comunale. Quelli riferentisi a deliberazioni di carattere strettamente personale SONO rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

m) L'art. 95, cpv. 1 e 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

### **Art. 95**

1 I lavori e le forniture al Comune devono essere aggiudicati per pubblico concorso, in quanto superino i Fr. 300.--.

3 Per le somme superiori a Fr. 300.--, e inferiori a Fr. 2.000.-- (duemila), importi da fissarsi per Regolamento comunale, potrà bastare la licitazione privata.

n) L'art. 96 è abrogato e sostituito dal seguente:

### **Art. 96**

#### Spese non preventivate

Il Municipio può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso dell' Assemblea o del Consiglio comunale, fino a un importo annuo complessivo, stabilito dal Regolamento comunale, sino a un massimo di Fr. 10.000.--.

o) L' art. 132, cpv. 3, lett. b) è abrogato e sostituito dal seguente:

### **Art. 132, cpv. 3**

b) i congiunti nei gradi seguenti: coniugi, padre e figlio fratelli e fratellastri, suocero e genero, zio e nipoti consanguinei; le incompatibilità medesime si estendono anche agli equivalenti gradi di parentela per le donne.

p) L'art. 136 è abrogato

q) All' art. 149 viene inserito un secondo capoverso del seguente tenore (l' ex-capoverso 2 diviene cpv. 3):

### **Art. 149**

2 La multa sino a Fr. 100.-- è inflitta inappellabilmente dal Consiglio di Stato su denuncia del Municipio.

## **Art. 2**

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

---

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**

che abroga il decreto legislativo che istituisce la garanzia del Cantone presso la Banca dello Stato a favore dei mutui contratti dai Comuni, del 18 ottobre 1944 (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1970 n. 1665 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

Il decreto legislativo che istituisce la garanzia del Cantone presso la Banca dello Stato a favore dei mutui contratti dai Comuni è abrogato.

**Art. 2**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e atti esecutivi del Cantone.